



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/10/2006

=====

ADDI' 03/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
FOMPIET	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaello	"
BRACETTI	Rentino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPOLI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BRACETTI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 626

Oggetto:

Comune di Castel Sant'Elia (Vt) Progetto di ampliamento di una cava di tufo in località "Mancinelli" o "Poggio Maggiore". Art. 17 comma 2 L.R. 24 del 06/07/1998. Autorizzazione Paesistica.



626 - 3 OTT. 2006 *ll*

OGGETTO: Comune di Castel Sant'Elia (Vt)  
Progetto di ampliamento di una cava di tufo in località "Mancinelli" o "Poggio Maggiore"  
Art. 17 comma 2 L.R. 24 del 06/07/1998.  
Autorizzazione paesistica.

## LA GIUNTA REGIONALE

### Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica



**VISTO** l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

**VISTA** la L.R. n. 13 del 16.03.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29/06/1939, n°1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

**VISTA** la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

**VISTO** l'art.17 "Attività estrattive" della citata L.R. n. 24/1998, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 2 prevede ".... l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione ....";

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs n°42 del 22.01.2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

**VISTA** la legge regionale n. 17 del 6.12.2004 concernente "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14" e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17;

**VISTA** l'istanza del 04/07/2003 con la quale Di Michele Felice, rappresentante legale della Tuornato S.r.l., ha chiesto - ai sensi dell'art. 151 comma 2 del D.L. 490/99 il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di un ampliamento di una cava di tufo già esistente nel Comune di Castel Sant'Elia, in località "Mancinelli" o "Poggio Maggiore", già oggetto di ampliamento regolarmente autorizzato ai sensi della L.R. 30/2001, con Det.ne Regionale n. B4846 del 21.12.2004;

**ATTESO** che il Comune di Castel Sant'Elia (Vt) è disciplinato da un Piano Regolatore Generale approvato con DGR n. 2594 del 3.05.1983;

**CHE** il Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive Ispettorato regionale di polizia mineraria, con atto n. C1002 del 04/05/2006, ha qualificato come raro il materiale da estrarre, in quanto ".....*presenta delle caratteristiche peculiari come il colore rosso, giallo rossiccio e la compattezza. La particolare colorazione, unita alla tenacia ed alla facile lavorabilità rendono questo materiale particolarmente apprezzato nei campi sopraindicati. Il materiale così ottenuto riveste interesse economico di carattere pubblico in relazione alla sua particolare utilizzazione nel mercato nazionale ed estero;*

**CHE** l'area interessata dai lavori di ampliamento è individuata dal vigente P.R.G. del Comune di Castel Sant'Elia in zona E "Agricola", Sottozona E2 "Agricola di particolare pregio ambientale", dove le Norme tecniche di attuazione non vietano espressamente l'esercizio dell'attività estrattiva;

**CONSIDERATO** che gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e gli effetti di cui all'art.146, comma 2 del predetto D.Lgs n°42 del 22/01/2004, dal Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

**RILEVATO** che dall'esame istruttorio eseguito, si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra i quali lo *Studio di Inserimento paesaggistico (S.I.P.)*, documentano in maniera esauriente la

626 = 3 OTT. 2006 *ll*

compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico;

**VISTA** la relazione del 04/07/2006 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B4 – ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni nella relazione stessa riportate, in merito al progetto di ampliamento dell'attività di estrazione di tufo esistente nel Comune di Castel Sant'Elia, in località "Mancinelli" o Poggio Maggiore, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico – ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della legge regionale 24/98 e s.m.i.

**RITENUTO** di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area 2B.4 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;

**RITENUTO** che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

### DELIBERA

1. Di approvare sotto il profilo della tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 17 comma 2 L.R. n. 24/1998, per i motivi e con le prescrizioni riportati nella relazione del 04.07.2006 dell'area 2B4 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A, il progetto di ampliamento di una cava di tufo già esistente in località "Mancinelli" o "Poggio Maggiore", nel Comune di Castel Sant'Elia (Vt), richiesto da parte della società Tuornato S.r.l.;
2. Nell'eventualità che i lavori dovessero protrarsi per un periodo superiore a cinque anni dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale d'approvazione, la Ditta esercente, dovrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 151 comma 2 del predetto D.Lgs n. 490 del 29/10/1999, presentando agli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la documentazione prevista oltre al rilievo dello stato dei lavori, compresi quelli di riqualificazione ambientale;
3. Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B4 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, nell'allegato A e nei i seguenti elaborati:
  - Elaborato Grafico;
  - Relazione tecnica;
  - Studio di inserimento Paesaggistico;
  - Relazione Agronomica;
  - Studio geologico – tecnico;
  - Dichiarazione del progettista, dichiarazione della Tuornato S.r.l. e attestazione di destinazione urbanistica.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPA



Allegato A.doc

6 OTT. 2006





DIPARTIMENTO TERRITORIO  
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Area 04  
Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

**Allegato A**

Arch. **Demetrio Carini**

04.07.2006

Oggetto: Comune di **Castel Sant'Elia** (Vt)

Progetto di ampliamento di una cava di tufo in località "Mancinelli" o "Poggio Maggiore"

Art. 17 comma 2 L.R. 24 del 06/07/1998.

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

## 1. Premesso

La presente relazione istruttoria si riferisce alla richiesta d'ampliamento di una cava di tufo esistente nel Comune di Castel Sant'Elia, in località "Mancinelli" o "Poggio Maggiore", di proprietà della Tuornato S.r.l.

La richiesta di ampliamento è stata inoltrata dal sig. Di Michele Felice, in qualità di legale rappresentante della società richiedente, in data 07/07/2003 prot. regionale n°101767.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante della presente relazione istruttoria:

- Elaborato 1 – Elaborato Grafico
- Elaborato 2 – Relazione Tecnica
- Elaborato 3 – Studio di Inserimento Paesaggistico
- Elaborato 4 – Relazione Agronomica
- Elaborato 5 – Studio geologico - tecnico
- Elaborato 6 – Dichiarazioni



## 2. Analisi normativa

L'art. 17 della L.R. 24/1998, nel dettare disposizioni in merito agli interventi all'interno delle aree vincolate ai sensi del Titolo III del D.Lgs 42/2004, al comma 1 vieta l'apertura e l'ampliamento delle attività estrattive in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Altresì, al comma 2 dello stesso articolo, in caso di ampliamenti di attività finalizzate all'estrazione di materiale raro, la normativa prevede la possibilità di derogare a detta disposizione rimandando alla Giunta Regionale del Lazio il rilascio dell'autorizzazione, tramite apposita Deliberazione.

L'area dell'intervento ricade all'interno del P.T.P. Ambito Territoriale n°4, in una porzione di territorio sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto della D.G.R. 5849 del 08/10/1985 ed ai sensi dell'art.142 comma 2 lett. C del D.Lgs 42/2004, in quanto compresa all'interno della fascia di rispetto di un primo affluente di un corso d'acqua pubblico.

Detto Piano Paesistico individua l'area oggetto dell'intervento di ampliamento nell'Ambito G7 "Valle del Treia", all'interno del perimetro delle "Zone di non trasformabilità". Conseguentemente, gli interventi sono disciplinati dall'art.30 del P.T.P. in questione, che rimanda all'art. 16/A. Quest'ultimo, al quinto capoverso, recita: "Le attività estrattive sono disciplinate dalle disposizioni dell'art. 13 delle presenti norme." Pertanto, la norma di tutela non fornisce indicazioni specifiche.

Oltre all'articolo sopra citato, per l'intervento in argomento trovano applicazione gli artt. 5, 13, 42 e 43 del P.T.P. Ambito Territoriale n°4. Il primo di questi si riferisce alla tutela delle acque pubbliche. Il successivo corrisponde all'art. 17 della L.R.24/1998, mentre i rimanenti dettano disposizioni in merito all'opportunità ed alle modalità di redazione dello Studio di Inserimento Paesaggistico. Detto Studio è presente tra gli elaborati allegati alla documentazione esaminata.



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

Area 04

Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

In merito al corso d'acqua pubblico va rilevato che l'area di cava interessa in parte la fascia di rispetto di un primo affluente, nella sezione iniziale. Pertanto i lavori di scavo all'interno di detta fascia riguarderanno un terreno privo di particolari caratteri morfologici e vegetazionali.

La Direzione Regionale Attività Produttive, Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, con Det.ne Regionale n°C1002 del 04/05/2006, ha qualificato come raro il materiale da estrarre, in quanto "... presenta delle caratteristiche peculiari come il colore rosso, giallo rossiccio e la compattezza. La particolare colorazione, unita alla tenacia ed alla facile lavorabilità rendono questo materiale particolarmente apprezzato nei campi sopraindicati. Il materiale così ottenuto riveste interesse economico di carattere pubblico in relazione alla sua particolare utilizzazione nel mercato nazionale ed estero."

In base alla dichiarazione del progettista, l'area interessata dai lavori di ampliamento è individuata dal vigente P.R.G. del Comune di Castel Sant'Elia in Zona E "Agricola", Sottozona E2 "Agricola di particolare pregio ambientale", dove le Norme tecniche di attuazione non vietano espressamente l'esercizio dell'attività estrattiva.

### 3. Descrizione dell'area

L'area interessata dall'ampliamento si estende per 22.037mq, interamente compresi nel territorio del Comune di Castel Sant'Elia. Questa porzione di terreno è individuato all'Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Viterbo al Foglio 2 part. IIe 6/parte e 9/parte.

L'area in argomento è posta tra le forre della valle del Treja, in una porzione di terreno pianeggiante distante meno di un chilometro dall'abitato di Castel Sant'Elia. Il territorio che la divide da quest'ultimo è caratterizzato da numerose attività estrattive esaurite o in esaurimento, tra le quali vi è la cava madre.

### 4. Descrizione dell'attività

La cava oggetto d'ampliamento è stata regolarmente autorizzata, ai sensi della L.R.30/2001, con Det.ne Regionale n°74/N/8 del 23/12/2004 rilasciata a nome della S.A.N. di Di Michele Felice e C. snc.

Il Comune di Castel Sant'Elia, con nota prot. regionale n°212458 del 02/12/2004, ha comunicato agli organi competenti delle irregolarità edilizie eseguite sull'area in argomento consistenti in rilevanti movimenti di terra. In seguito a numerosa corrispondenza finalizzata a chiarire la natura di tali modifiche dello stato dei luoghi, il Comune di Castel Sant'Elia, con nota prot. comunale n°7936 del 17/12/2005, ha trasmesso copia del Verbale del 18/12/2005, con il quale ha accertato l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. Questa documentazione è stata presentata dal richiedente ed assunta al prot. regionale con nota n°5033 del 12/01/2006.

L'ampliamento non verrà effettuato in adiacenza alla cava madre, in quanto il materiale in tale area risulta in esaurimento e la presenza di altre attività estrattive in prossimità dei fronti lo renderebbe di difficile attuazione. Inoltre, la soluzione proposta consente di limitare la profondità del piano finale di scavo a circa undici metri, una quota notevolmente inferiore rispetto a quella media delle altre attività limitrofe.

Il materiale da scavare è pari a 230.099mc, dei quali 103.346mc destinati alla commercializzazione, mentre i rimanenti saranno utilizzati per il ripristino ambientale al termine dell'attività. Questa verrà basata su una produzione annua di 34.449mc, pertanto avrà una durata presumibile di circa tre anni.

Il recupero dell'area proposto prevede un parziale riempimento dell'area di cava, con il materiale di risulta non commerciabile, per circa metà dell'altezza dei fronti, la sistemazione a gradoni delle scarpate ed il raccordo con i terreni adiacenti. A tal proposito, in considerazione del particolare valore paesaggistico dell'area, contrariamente a quanto previsto si ritiene necessario raggiungere l'originale quota del terreno, affinché al termine dei lavori non siano più leggibili i segni dell'attività svolta.



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

Area 04

Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

## 5. Conclusioni

Dall'esame istruttorio si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra i quali lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.), documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico. Il recupero ambientale proposto, così come integrato dalle seguenti condizioni, consentirà di restituire al terreno l'originaria destinazione agricola. Inoltre, l'ampliamento non in adiacenza alla cava madre, consentirà di eseguire i lavori di recupero di quest'ultima senza interferenze.

Per una migliore salvaguardia dell'area vincolata si rende comunque necessario eseguire gli interventi sulla base delle seguenti prescrizioni:

- in considerazione del particolare pregio paesaggistico dell'area interessata dall'ampliamento, oltre alla sistemazione ambientale descritta negli elaborati grafici visionati, è fatto obbligo di riportare la quota del terreno a livello di quella originale. A tal fine si potrà utilizzare esclusivamente il materiale di recupero non commercializzabile e quelli previsti dalla vigente normativa in materia di recupero ambientale;
- gli adempimenti e gli obblighi assunti per tali opere, dovranno essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza;
- dovranno essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;
- e' fatto divieto di arrecare danni al corso d'acqua pubblico ed alla vegetazione presente lungo gli argini;
- nel caso i lavori dovessero protrarsi per un periodo superiore a cinque anni dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale d'approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 24/1998, si dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione, presentando agli Uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la documentazione prevista oltre al rilievo dello stato dei lavori, compresi quelli di riqualificazione ambientale.

Per quanto sopra esposto, questa Direzione Regionale, esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le prescrizioni sopra riportate, nei riguardi del progetto di ampliamento dell'attività di estrazione di tufo esistente nel Comune di Castel Sant'Elia, in località "Mancinelli" o "Poggio Maggiore", fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico - ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della legge regionale 24/1998 e smi.

L'ISTRUTTORE

f.to (arch. F. Saverio Riccitelli)

IL DIRIGENTE

f.to (arch. Demetrio Carini)

IL DIRETTORE REGIONALE

f.to (arch. Paolo Ravaldini)

